

Rocco Favale e Felice Mercogliano (curr.), *Emilio e Ugo Betti. Giustizia e Teatro*. Camerino 27 ottobre 2018 (Collana della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 59), Editoriale Scientifica, Napoli 2019, pp. 164.

Raffaele Basile*

“La nostra Università deve continuare a tener viva la memoria di coloro che, come Emilio, ad essa hanno dato lustro: con loro possiamo «tuffarci» nel futuro con occhi pieni di speranza, consci di saper «nuotare» e non solo tenerci a galla”.

Ancorché riferito all'Ateneo camerte, il monito del rettore Claudio Pettinari posto in chiusura del saggio introduttivo (*I Betti*¹) può ritenersi idoneo a superare i limiti geografici più o meno esplicitamente tracciati, e dunque a sollecitare una riflessione sulla realtà accademica globalmente considerata. Ciò soprattutto ove si tenga conto della sua formulazione in un momento storico in cui – almeno con riguardo alle discipline giuridiche – il rischio di ‘disinvolte’ e troppo intense deviazioni rispetto a un canovaccio consolidato e in fin dei conti ancora affidabile non sembra avvertito in tutta la sua gravità. Di fronte al pericolo di un progressivo degrado “*della razionalità giuridica a mera razionalità tecnica*”² indotto dalla crescente tendenza a privilegiare l'impiego di oltranzismi specialistici, il recupero di percorsi stratificatisi nella *lectio* di insigni personalità emerse nel secolo scorso può in effetti rappresentare una contropinta di non trascurabile rilevanza. Massime ove per l'appunto si fermi l'attenzione sull'*auctoritas* facente capo alla figura più poliedrica espressa dal Novecento italiano, figura in grado di spaziare dal diritto romano al diritto civile, alla procedura civile, al diritto internazionale, alla filosofia, nonché di dare contestualmente l'avvio a quel processo di vero e proprio ‘isolamento disciplinare’ destinato a tradursi nel maestoso impianto sistematico della Teoria generale dell'interpretazione.

Anche in quest'ottica, dunque, al di là del dato celebrativo, l'iniziativa di Rocco Favale e Felice Mercogliano di realizzare un volume che – come si legge in quarta di copertina – “raccolge gli atti del convegno tenutosi all'Università di Camerino nell'ottobre 2018 in occasione del [cinquantesimo] anniversario della perdita di Emilio Betti e del conferimento annuale del premio di drammaturgia ‘Ugo Betti’” va salutata con estrema soddisfazione³. Né, ferma restando la doverosa, concreta ‘sospensione di giudizio’ in

*Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

¹ P. 7 ss., subito dopo il Sommario (ivi, p. 5). L'inciso riportato nel testo è a p. 11, a conclusione di un suggestivo discorso (corredato da taluni stralci dell'opera letteraria di Ugo Betti e da qualche risalente fotografia) condotto sulla scia di ricordi personali che vanno dall'età dell'infanzia a quella della prima giovinezza e si intrecciano con il ‘mito’ dei due celebri fratelli.

² Così, espressamente (ivi compreso l'impiego del corsivo), M. Fioravanti, *Fine o metamorfosi?*, in *Fine del diritto?*, a cura di Pi. Rossi, Bologna 2009, 62.

³ Analoghi rilievi sono del resto formulabili con riguardo alla pressoché coeva, felice scelta dell'Associazione Dottorati di Diritto privato di incentrare i lavori della Scuola estiva tenutisi sempre presso l'Università di Camerino dal 5 all'8 settembre del 2018 su “*L'attualità del pensiero di Emilio Betti a cinquant'anni dalla scomparsa*”, e – più nel dettaglio – di dare spazio in occasione della sezione introduttiva dell'incontro (dedicata a “*La figura*” del giurista marchigiano) ai suoi interessi nel settore “internazionalprivatist[ico]” e in quello “processualcivilt[ico]” (interessi efficacemente tratteggiati in quel contesto da Roberta Clerici e Salvatore Boccagna).

ordine ai contributi su “Ugo Betti e il Novecento teatrale italiano”⁴, a conclusioni di segno opposto induce a pervenire il quadro d’insieme che viene a delinearsi, dal canto suo degno di nota in quanto contraddistinto dall’attitudine a promuovere nuovi spunti ricostruttivi sia sul piano – per così dire – ‘tecnico-specialistico’, sia su quello concernente le prerogative *stricto sensu* ‘caratteriali’ dell’ecclettico intellettuale marchigiano e la loro concreta incidenza ai fini della determinazione del suo complesso, talora anche contraddittorio scenario esistenziale.

Uno scenario descritto con magistrale perizia nel *Betti privato* di Pier Luigi Falaschi⁵, dove l’intreccio tra materiali archivistici, risultanze bibliografiche e ‘percorsi della memoria’⁶ ivi proposto è deliberatamente volto ad arginare i naturali riverberi dell’“immagine fortemente alterata” diffusasi già a partire dagli anni Trenta e di regola tendenzialmente incline a trascurare aspetti di precipua importanza quali in specie⁷ “l’ansia di verifica” delle proprie indagini scientifiche, “il coraggio di misurarsi con temi di studio tanto impegnativi da risultare alla fine estranianti dalla realtà quotidiana” e la consequenziale “difficoltà dell’uomo a calarsi nella vita pratica anche per il tempo prolungato dedicato alla riflessione speculativa”, nonché – da differente angolatura – “l’adesione [...] alla fede cristiana”, “la forte emotività, il culto degli affetti e dell’amicizia”, e da ultimo “l’orizzonte fantastico e poetico dell’uomo e la prospettiva ludica [...] impensabile in persona all’apparenza austera e di singolare dignità, a tal punto da ispirare soggezione a chiunque”. Ne deriva una trattazione densa, che fornisce significanti ragguagli di tipo ‘genealogico-familiare’ e prospetta un profilo biografico impreziosito da vari aspetti finora per buona parte sconosciuti, riconducibili al rapporto diretto vissuto dall’A. con il grande giurista e alla sua frequentazione degli ambienti camerti. Come nel caso della per certi versi sorprendente amicizia – a partire dal 1937 – con Bruno Bartoccini, scultore umbro proveniente da famiglia socialista, la cui testimonianza diretta consente a Falaschi – suo antico ‘*auditor*’ – di non nutrire dubbi su svariati atteggiamenti critici assunti da Betti nei riguardi del Regime⁸; o come nel caso del racconto ascoltato a suo tempo direttamente dalla voce di Giuseppe Ferri – docente di Diritto commerciale e principale artefice della celebre ‘intercessione’ finalizzata a evitare l’esecuzione della condanna a morte del nostro studioso decretata nel 1944 dal Comitato di liberazione –, incline a rimarcare “l’impegno profuso da Betti durante il pur frettoloso interrogatorio per convincere i giudici improvvisati, a lui totalmente ostili ma anche in difficoltà di fronte all’esposizione dotta della legittimità delle sue convinzioni”⁹. Analogamente con riguardo a varie esperienze vissute a stretto contatto con il celebrato in epoca postbellica: a partire dal bizzarro tentativo di mutare la denominazione di “Camorsciano” (sua località di residenza marchigiana dagli anni Cinquanta) nel più gradevole (e ormai, almeno tra noi, più diffuso!) “Camorciano”; per proseguire con la mai ripudiata scelta di abbracciare nei lunghi soggiorni camerti uno stile di vita eminentemente ‘contadino’; e soprattutto con l’incessante sforzo compiuto nella

⁴ È il titolo della seconda sezione del volume (ivi, p. 143 ss.), che – riportandosi anche qui uno stralcio della quarta di copertina – “illumina del fratello Ugo, magistrato e commediografo, l’inserimento nel panorama teatrale del suo tempo e gli orizzonti critici intorno alla sua copiosa produzione”.

⁵ P. 15 ss., in apertura della più estesa prima sezione (“Emilio Betti e la sua Facoltà camerte”).

⁶ “[S]oprattutto ricordi personali, certamente frammentari e quindi discontinui, ma forse utili per attestare il modo in cui egli si realizzò a Camerino”. Ricordi che appaiono giustificati dalla “lunga consuetudine” stabilitasi con il Maestro fin dagli anni Quaranta (ivi, p. 17 s.) e che investono anche altri di lui congiunti, come la madre, Emilia Mannucci (in merito cfr. p. 24 ss.) e la moglie, Gemma Lombardi (spec. p. 51 ss.).

⁷ Cfr. all’uopo p. 19 s.

⁸ P. 41 s.

⁹ P. 48.

prospettiva della “nascita d[egl]i Istituti di teoria generale alla Sapienza e nell’Università di Camerino”, nonché con le angosce degli ultimi anni, contrassegnati dall’irreversibile frustrazione dovuta allo “smantellamento senza preavviso”¹⁰ della sede romana, così come pure dallo sconforto per la ‘persecuzione accademica’ subita dai suoi allievi. Non sorretta per ovvie ragioni – si direbbe – ‘anagrafico-ambientali’ dal dato della frequentazione diretta, eppure parimenti efficace nella (per certa parte diversa) prospettiva di un inquadramento biografico e scientifico, la successiva messa a fuoco di Felice Mercogliano dal titolo *Emilio Betti, romanista ‘dogmatico’*¹¹, che – premessa un’attenta panoramica dedicata agli anni giovanili – pone appunto segnatamente l’accento sulla di lui determinazione a privilegiare l’impiego di “un metodo per rielaborazioni costruttive dogmatiche”, postulante la necessità di indagare sull’“evoluzione genetica” di un istituto “soltanto dopo aver fissato la diagnosi concettuale”¹². Ciò, in fin dei conti, anche in momenti anteriori alla celebre prolusione milanese del 1927¹³ (nella quale si pongono le basi per il più tardo sviluppo della *Teoria generale dell’interpretazione*), come sembrerebbe evincibile da talune evidenti ‘aperture’ contenute ad esempio nella lezione di esordio dell’anno Accademico 1918-1919 su *La struttura dell’obbligazione romana e la sua genesi*¹⁴, o nella lunghissima recensione alle *Istituzioni di diritto romano* di Vincenzo Arangio-Ruiz, datata 1925¹⁵. Un’analisi condivisibile e pregevole anche al di là del profilo *stricto sensu* romanistico, ove si tenga conto del conclusivo paragrafo avente ad oggetto le “[t]ante testimonianze ed iniziative in corso [...] tese] a onorare la memoria di una personalità dotata di una superiore capacità d’analisi e coraggio scientifico straordinario”¹⁶, nonché della più tecnica ricognizione relativa al notorio incitamento in favore di un approccio con la categoria del negozio giuridico svincolato dal cd. ‘dogma della volontà’, e di contro “più rivolto ad esigenze collettive”¹⁷; approccio caldeggiato da Betti sullo scorcio degli anni Trenta e destinato a incontrare il consenso del legislatore nella disciplina codicistica del 1942.

A quest’ultimo punto riserva spazio anche il saggio di Rocco Favale (*Emilio Betti e gli studi di diritto civile comparato al tempo della nuova codificazione*¹⁸) all’atto di evidenziare il contributo dato dal Maestro ai fini dell’abbandono di un sistema ereditato dal *code civil* e poco attento a quella funzione sociale garantita invece dal rispetto dei principi di autoresponsabilità e di affidamento¹⁹. Più nel dettaglio, dopo un’opportuna introduzione sulla centralità ai fini comparatistici del “trattico costituito dai diritti romano, tedesco e francese [...] e caratterizzato da] quel bagaglio di cultura, di problemi e di soluzioni che serve al giurista per proporre soluzioni adeguate alle esigenze reali della vita”²⁰, Favale passa in rassegna dapprima il celebre disappunto nei confronti del Progetto

¹⁰ P. 56.

¹¹ P. 57 ss.

¹² P. 63.

¹³ Cfr., è appena il caso di precisare, E. Betti, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in AG. XCIX (1928) 129 ss., e AG. C (1928) 26 ss. [ri pubbl. in *Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Milano 1991, 59 ss.; ora anche in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna. Saggi di P. de Francisci e di E. Betti. Appendici di G. Lombardi, G. Crifò e G. Luraschi*, Como 1996, 25 ss.], che riproduce il testo della lezione tenuta a Milano il 14 novembre 1927.

¹⁴ In merito, ampi ragguagli bibliografici a p. 62 nt. 17.

¹⁵ E. Betti, *Problemi e criteri metodici d’un manuale d’istituzioni romane (A proposito di un libro recente)*, in *BIDR.* XXXIV (1925) 225 ss.

¹⁶ P. 74 s.

¹⁷ P. 73.

¹⁸ P. 79 ss.

¹⁹ Cfr. p. 88.

²⁰ P. 82.

del codice delle obbligazioni franco-italiano risalente al 1927 (ritenuto in specie troppo condizionato dal codice Napoleone del 1804 e di conseguenza non in grado di rispettare la tradizione giuridica nazionale italiana); quindi la parimenti celebre riluttanza espressa a proposito della nuova veste di Progetto del quarto libro del codice civile da esso acquisita qualche anno più tardi. Seguono due paragrafi dedicati, nell'ordine, ad "alcuni profili di studio di diritto civile che hanno contribuito allo sviluppo del diritto domestico"²¹ – dove si insiste sull'articolata rielaborazione compiuta a proposito dei principi di buona fede e correttezza –, e all'analisi del modello tedesco dei cdd. *faktische Vertragsverhältnisse*, nella quale – sulla scia del cruciale studio di Günter Haupt²² – il nostro eclettico marchigiano si sofferma appunto sulle figure obbligatorie che si sottraggono alle dinamiche dell'accordo e si sostanziano in "fattispecie fondate sulla mera valutazione delle condotte dei soggetti secondo determinate concezioni dell'ambiente sociale"²³, quali ad esempio quelle nascenti dal cd. trasporto di cortesia o dalla proroga nei rapporti di durata.

Quanto al versante processualcivilistico, e in specie all'arco temporale compreso tra il 1918 e il 1936, l'ordinata disamina di Maria Pia Gasperini (*Emilio Betti processualista civile*²⁴) fornisce anzitutto propedeutici ragguagli aventi ad oggetto le verosimili ragioni della scelta didattica – individuate nel notorio colloquio con Vittorio Scialoja all'indomani dell'infausto esito dei due concorsi a cattedra di Perugia e Camerino del biennio 1915-1916 – e il peculiare *modus procedendi* dell'insegnamento bettiano – incentrato sul metodo dell'esercitazione al fine di un "costante confronto tra sistematica giuridica e dinamica degli interessi"²⁵. L'attenzione si sposta poi sui due capisaldi scientifici rappresentati (appunto) dalla rilevanza degli interessi delle parti²⁶ e dai limiti soggettivi del giudicato²⁷, tema sul quale sarà indotto a riflettere negli anni Trenta anche il suo allievo Enrico Allorio per la preparazione della tesi di laurea e per la pubblicazione dell'esordio monografico (datato 1935 e peraltro incentrato sul rifiuto della "dicotomia principio negativo-principio positivo che per Betti governa i limiti soggettivi della cosa giudicata"²⁸). Ciò, prima di fornire le coordinate-base del celebre *Diritto processuale civile italiano* (1936) e di porre all'uopo l'accento sulla relativa *Prefazione*, isolando al suo interno tre profili dell'autore²⁹: quello del "giurista teorico-pratico, che saluta con favore la progressiva riduzione del «malsano divario tra teoria e pratica» del diritto"; quello del "giurista interdisciplinare, [...] allergico alle barriere artificiali ed assurde di una specializzazione [...] inadeguata] «a far intendere l'unità fondamentale del fenomeno giuridico»"; quello del "politico", segnatamente ostile al "fariseismo legalitario" espresso dalla Società delle Nazioni, tacciata di adottare un criterio di legalità solo formale nella gestione dei rapporti tra vinti e vincitori della Grande Guerra.

Meno agevole muoversi all'interno del non sempre lineare pensiero dell'insigne camerte in tema di 'libertà', al cui proposito – come precisa Carlotta Latini nel contributo dal titolo

²¹ P. 88.

²² Per espliciti ragguagli bibliografici cfr. p. 93 nt. 40, ove si accenna anche a una recente edizione italiana della monografia in due volumi pubblicata dallo studioso tedesco tra il 1941 e il 1943.

²³ P. 95.

²⁴ P. 99 ss.

²⁵ P. 102.

²⁶ Caposaldo che "fa capolino in qualche misura anche nello studio *Il concetto dell'obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione* (del 1920)" (p. 106).

²⁷ In merito si v. i ragguagli bibliografici a p. 108 nt. 26.

²⁸ P. 110 s.

²⁹ Cfr. in argomento p. 113-115.

*L'equivoco della libertà di Emilio Betti*³⁰ – va presa in considerazione soltanto quella “libertà nell’ordine, [...] collocata nell’ambito delle sue correlazioni necessarie, delle responsabilità conseguenti: solidarietà dei consociati, disciplina ed obbedienza ad un’autorità”³¹. In forza di una premessa siffatta non destano perplessità i reiterati rifiuti di un’accezione propria dello Stato liberale classico (incline a sostenere un concetto di tipo individualistico e quindi di fatto inconciliabile con il paradigma solidaristico-corporativistico che rappresenta il fulcro dell’idea bettiana di Stato), né le frizioni con Croce – fautore di un indirizzo caldeggiante una vera e propria “*religione della libertà*”³² – registratesi dopo gli eventi del 25 luglio 1943 (questi ultimi ritenuti idonei a deporre non nel senso di una rivendicazione pseudo-‘risorgimentale’, ma nel senso di un “colpo di stato”), né la scettica reazione assunta nei confronti della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (dichiarazione qualificata in buona sostanza come deleterio strumento di promozione di una linea in cui tali diritti “diventano [...] slogans usati dagli stati a scopi vari e ulteriori rispetto a quelli conclamati, mentre le istanze del diritto vengono sacrificate alle istanze di una politica che fa due pesi e due misure”³³). Tutto questo non si traduce ad ogni modo nei termini di una coerenza assoluta, non potendosi omettere di rimarcare al contempo l’irrefutabile ‘distorsione’ rappresentata dallo spostamento del solidarismo e della funzione sociale sull’asse – non (semplicemente) corporativistico, bensì – totalitaristico.

Un Betti riluttante ad accogliere approcci individualistici e propenso – di contro – a privilegiare percorsi regolamentativi ispirati alla eminente dimensione ‘sociale’ del diritto gioca del resto ruolo di spicco anche (*rectius*, soprattutto!) ove si ponga lo sguardo sul suo operato in seno alla Commissione incaricata dell’elaborazione del quarto libro del codice civile su obbligazioni e contratti. All’uopo Lucia Ruggeri (*Betti civilista*³⁴) insiste sull’emblematico sforzo compiuto all’epoca per rivendicare l’esigenza di un’interpretazione in chiave evolutiva, adattata al momento storico e dunque incompatibile con ogni sorta di ‘dogma’, anzitutto – ovviamente – quello della volontà. Uno sforzo peraltro rivelatosi vano, massime ove si tenga conto della bocciatura della sua idea di riservare un apposito libro ai negozi giuridici e ai rapporti di obbligazione, pur occorrendo non perdere di vista la comunque tangibile influenza dell’insigne studioso ai fini dell’accoglimento, ad esempio, del concetto di causa o della disciplina in tema di tipicità sociale dei contratti e controllo di meritevolezza: elementi che riflettono profili “anti-volontaristici” e che possono d’altronde risultare di precipua rilevanza nell’ottica di una “lettura «secondo costituzione» del codice civile”³⁵, governata da quei criteri interpretativi assiologici di cui è chiara traccia nella lezione ermeneutica bettiana³⁶.

In chiusura della prima sezione del volume le considerazioni di Luca Petrelli sul *Betti agrarista*³⁷, essenzialmente finalizzate a individuarne il precipuo merito “nell’avere ricostruito, in ossequio ad un principio di unità che informa il fenomeno giuridico, il

³⁰ P. 117 ss.

³¹ P. 118 s.

³² P. 118.

³³ P. 125.

³⁴ P. 129 ss.

³⁵ P. 134.

³⁶ Ciò – sottolinea l’A. (ivi, p. 133) – a prescindere dalle forti remore talora manifestate dal Maestro circa una concreta incidenza dei principî costituzionali sui rapporti civilistici (“[s]econdo Betti molte enunciazioni della costituzione repubblicana «si palesano o mere enunciazioni programmatiche, carenti di contenuto precettivo e quindi tali da lasciare il tempo che trovano, o illusorie formole di compromesso fra partiti»”).

³⁷ P. 135 ss.

diritto agrario come branca del diritto civile ricomponendo i caratteri peculiari della materia agraristica nel più pieno rispetto dei principi generali del diritto”³⁸. Una branca concepita quindi come ‘non autonoma’, eppure ritenuta di cruciale importanza sul piano delle relazioni intersoggettive, specie per quanto concerne il momento contrattuale, con la sua attitudine a esprimere gli imprescindibili valori della cooperazione e della solidarietà. Queste – ad avviso dell’A. (che non omette di accennare in due occasioni a talune suggestive ‘vicinanze’ con la concezione capograssiana di un diritto agrario ‘ordinante’³⁹) – le linee-cardine di una produzione scientifica particolarmente incisiva lungo il decennio che si conclude nel 1967, allorché si registra la pubblicazione dei due scritti più significativi: dapprima un Corso universitario⁴⁰ giustificato dall’asserita “«esigenza di specificazione» della materia”⁴¹; successivamente, un’acuta analisi [c]ritica della riforma agraria con particolare riferimento alle leggi anti-mezzadria⁴², destinata a influenzare il dibattito scientifico fino alla prima metà degli anni Ottanta⁴³. Resterebbe a questo punto da affrontare singolarmente i non meno interessanti tre saggi in cui si struttura la sezione dedicata al più giovane dei fratelli Betti, ma il tentativo di esprimersi su tematiche di non immediata rilevanza tecnico-giuridica si rivelerebbe per un verso velleitario, per altro verso finanche irrispettoso della statura intellettuale di uno dei maggiori drammaturghi italiani del secolo scorso, in grado di imporsi nel panorama nazionale nonostante i ragionevoli limiti di una formazione universitaria finalizzata al conseguimento di traguardi professionali ben diversi da quelli attinenti al settore teatrale. Sulla scorta di tale premessa, la scelta di non andare oltre il dato *stricto sensu* enunciativo delle trattazioni – vale a dire, quella di Marco De Marinis, dal titolo *Ugo Betti fra letteratura e teatro nel Novecento italiano*⁴⁴; quella di Massimo Marino, dal titolo *Note sulla fortuna critica e teatrale di Ugo Betti*⁴⁵; quella di Pierfrancesco Giannangeli, dal titolo *Le ultime due battute in Corruzione al Palazzo di Giustizia: una questione aperta*⁴⁶ – diviene pressoché obbligatoria. Accanto ad essa, il cenno alla mancanza di un inquadramento biografico idoneo a rendere più agevole l’approccio con una figura così singolare – che dà lustro a una cruciale stagione letteraria senza mai dismettere le vesti di magistrato – non ha alcuna pretesa di trascendere il confine della mera constatazione: constatazione inidonea a scalfire l’impressione altamente positiva suscitata anche da questa seconda, meno estesa serie di contributi.

³⁸ P. 140.

³⁹ Cfr. p. 140, e p. 142.

⁴⁰ E. Betti, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, Milano 1957.

⁴¹ P. 138.

⁴² Lavoro inserito nel secondo tomo degli *Scritti in memoria di Antonino Giuffrè*, Milano 1967.

⁴³ Cfr. p. 141, dove si segnala l’indicativo richiamo delle critiche mosse alle leggi antimezzadria nella dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge 203 del 1982, e uno specifico orientamento della suprema Corte nella sentenza n. 138 del 1984 sempre sulla scia del contributo bettiano.

⁴⁴ P. 145 ss. (con segnato riguardo al complesso rapporto autore-attore e all’originalità della sua proposta linguistica).

⁴⁵ P. 153 ss. (con un soddisfacente ragguaglio critico riferito a un arco temporale che si spinge fino agli inizi del secolo in corso).

⁴⁶ P. 161 ss. (con efficaci rilievi conclusivi in ordine alle verosimili ragioni sottese alla ‘condanna’ dell’uomo e alle relative responsabilità).